

**CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
XVI LEGISLATURE/XVI LEGISLATURA**

Disegno di legge regionale

n. 124

Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023.

presentato dalla Giunta regionale

il 19 ottobre 2023

RELAZIONE

Il presente disegno di legge contiene modificazioni, integrazioni o abrogazioni puntuali della legislazione regionale vigente, al fine di rispondere a esigenze di manutenzione normativa. Nello specifico, il presente disegno di legge si compone di **tre dici articoli**.

L'articolo 1 reca modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), con finalità manutentive, nonché di semplificazione e di adeguamento, in relazione all'attuale normativa in materia di diritto allo studio universitario. **Il comma 1** modifica l'articolo 1 della l.r. 30/1989 al fine di non limitare le iniziative di sostegno al diritto allo studio universitario alla circostanza che le materie di insegnamento dei corsi universitari siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e della realtà produttiva e sociale della Valle d'Aosta, in quanto tale valutazione risulta complessa da effettuare alla luce dei continui cambiamenti sociali ed economici nel tempo. **Il comma 2** modifica l'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituendo la dicitura "corsi di laurea" con l'espressione, tecnicamente corretta, "classi di laurea". **Il comma 3**, alla lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 5, eliminando l'aggettivo "disagiate" in relazione alle condizioni economiche degli studenti, al fine di evitare il ricorso a un termine relativo e di incerta interpretazione e utilizzare, invece, il concetto più generico di "requisiti economici". Si introduce, inoltre, la più corretta espressione di "requisito di merito", in luogo di "merito scolastico", poiché la valutazione avviene unicamente sul merito universitario. La lettera b) del comma 3 modifica, invece, il comma 2 dell'articolo 5, indicando più correttamente che l'assegno di studio non è cumulabile con "analoghe" forme di contribuzione. La sostituzione del termine "altre forme di

contribuzione" con "analoghe" è opportuna in quanto esistono alcune forme di contribuzione pecuniaria che sono cumulabili con l'assegno di studio (ad esempio, la mobilità internazionale e i premi di laurea). La limitazione si riferisce, infatti, soltanto all'impossibilità di percepire l'assegno di studio regionale a fronte di analoghi contributi già percepiti da altri enti per il diritto allo studio. **Il comma 4** modifica il comma 1 dell'articolo 6, aumentando la percentuale di invalidità richiesta per particolari facilitazioni agli studenti meritevoli dal 50 per cento al 66 per cento, in analogia con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6). **Il comma 5**, in analogia con quanto previsto alla lettera a) del comma 3, sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 30/1989 eliminando, rispetto alla formulazione attuale, l'aggettivo "disagiate" in relazione alle condizioni economiche e utilizzando la più corretta espressione di "requisito di merito" in luogo di "merito scolastico". **Il comma 6** sostituisce il comma 1 dell'articolo 11, eliminando, rispetto alla formulazione attuale, l'aggettivo "bisognosi" in relazione agli studenti laureati eventualmente destinatari dei contributi regionali per la frequenza di corsi post-universitari, per evitare l'utilizzo di un termine di incerta interpretazione e per introdurre il concetto più generico di "requisiti economici". È eliminato, altresì, l'aggettivo "meritevoli" in quanto per la concessione dei contributi in questione non vi sono requisiti di merito, ma viene valutato soltanto il possesso dei requisiti economici. In linea con quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, inoltre, il comma 1 dell'articolo 11, così come sostituito, non limita la concessione di

contributi per la frequenza di corsi post-universitari alla circostanza che le materie di insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e della realtà produttiva e sociale della Valle d'Aosta. È eliminato, infine, il riferimento all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in quanto abrogato dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie).

L'articolo 2 reca una modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), in attuazione dell'impegno assunto dalla Regione con lo Stato, in applicazione del principio di leale collaborazione, per evitare l'impugnativa della legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni). In particolare, viene modificato il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 9/1992, mediante l'inserimento di una mera precisazione volta a richiamare le norme regionali di salvaguardia in materia di valutazioni ambientali e di valutazione di incidenza, esplicitando la necessità che, nell'ambito del procedimento di classificazione delle piste di sci, siano rispettate le norme a tutela dell'ambiente.

L'articolo 3 modifica l'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziativa per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta - Pré - St. - Didier), aggiungendo, con l'introduzione del comma 1bis, la possibilità di utilizzare, per le iniziative previste dalla stessa l.r. 15/1992, le somme già trasferite dalla Regione a RFI S.p.A., purché non ancora rendicontate.

L'articolo 4 reca modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

(Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), inserendo, dopo l'articolo 56, l'articolo 56bis rubricato "Disability card". L'articolo così inserito dispone che la Regione riconosce la Carta europea della disabilità, denominata Disability card, quale strumento per l'identificazione delle persone con disabilità ai fini dell'accesso ai servizi offerti dal trasporto pubblico locale con l'obiettivo di favorire la piena inclusione delle stesse nella vita sociale della comunità. La Carta Europea della Disabilità rientra all'interno del progetto pilota eurounitario "EU Disability Card" che ha come obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i Paesi aderenti. La Disability card viene richiesta all'INPS ed è rilasciata a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente). I titolari possono ottenere le agevolazioni previste esibendo la Carta europea della disabilità, senza ulteriori formalità o richieste da parte di amministrazioni dello Stato o di soggetti pubblici e privati. L'esibizione della carta esonera il cittadino dal possesso di altre certificazioni che attestino lo stato di disabilità e sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali attestanti la condizione di disabilità. La Disability card è prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020 (Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia), che ne ha disciplinato i criteri per il rilascio, nonché le modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo.

L'articolo 5 reca modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), in attuazione degli impegni assunti dalla

Regione con lo Stato, in applicazione del principio di leale collaborazione, per evitare l'impugnativa della legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni), e della legge regionale 15 maggio 2023, n. 4 (Disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11). **I commi 1 e 2** modificano, rispettivamente, l'articolo 22 e l'articolo 61 della l.r. 11/1998. In particolare, sono apportate modificazioni al numero 3) della lettera e) e alla lettera eter) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998 (**comma 1**) e alla lettera r bis) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998 (**comma 2**), al fine di coordinare tali disposizioni regionali, che prevedono un regime e procedure semplificati per la realizzazione di piccoli bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione aventi capacità inferiore o pari a 100 metri cubi, con i limiti dimensionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera essexies), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che consente la realizzazione, senza alcun titolo abilitativo, di vasche di raccolta di acque per uso agricolo, fino a un volume massimo di cinquanta metri cubi per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino. Considerata, tuttavia, la ridotta estensione delle aree agricole del territorio regionale, i limiti dimensionali per la realizzazione di vasche di raccolta di acqua indicati dalla succitata norma statale non incidono sulle finalità delle disposizioni in esame. **Il comma 3** modifica, infine, il comma 1 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, allo scopo di eliminare dal suddetto articolo la previsione secondo cui, per la realizzazione di centri benessere all'interno delle strutture alberghiere e ricettive, non viene effettuata la verifica, oltre che degli indici, anche dei parametri urbanistici, precisazione che era stata inserita dall'articolo 2, comma 1, della l.r.

4/2023 al mero fine di rimuovere alcuni dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della disposizione in argomento.

L'articolo 6 reca una modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione). In particolare, **il comma 1** modifica l'articolazione in distretti socio sanitari e socio assistenziali del territorio regionale, di cui al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 5/2000, adeguando l'attuale suddivisione in quattro distretti a quanto stabilito dal Piano regionale per la Salute e il Benessere Sociale in Valle d'Aosta 2022/2025, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2604 del 22 giugno 2023. Detto Piano, infatti, ha stabilito una riqualificazione della dotazione territoriale della Valle d'Aosta in due distretti socio sanitari e socio assistenziali: il D1, comprensivo dell'attuale distretto 1 (Alta Valle) e del distretto 2 (Aosta e cintura), e il D2, comprensivo dell'attuale distretto 3 (Media Valle) e del distretto 4 (Bassa Valle).

L'articolo 7 modifica l'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), al fine di adeguare la normativa regionale alla disciplina prevista dal d.lgs. 68/2012, recante una revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, eliminando il carattere fisso dell'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. L'articolo 18, comma 8, del d.lgs. 68/2012 ha modificato la disciplina relativa alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica), collegando il processo di determinazione della stessa all'indicatore di situazione economica corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio. Questi ultimi, tuttavia, avrebbero dovuto essere stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 68/2012, finora non adottato. Conseguentemente, al momento attuale si applica la disposizione dell'articolo 18, comma 8, del d.lgs. 68/2012 nella parte in cui stabilisce che *“Qualora le Regioni e le Province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro”*. Nelle more della suddetta definizione dei LEP per il diritto allo studio, e quindi dell'applicazione dell'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 68/2012, in particolare nella parte relativa alle tre fasce per la tassa regionale per il diritto allo studio, l'importo della tassa di cui trattasi è determinato sulla base della normativa statale nella misura di 140 euro ormai dal 2012: si ritiene, quindi, opportuno evitare di continuare ad adottare ogni anno una deliberazione della Giunta regionale per confermare il medesimo importo, anche ai fini di alleggerimento e celerità del procedimento amministrativo. A seguito della modificazione proposta, si provvederà ad adottare una deliberazione della Giunta regionale che stabilisca la tassa regionale per il diritto allo studio universitario in base a quanto previsto dalla normativa statale e, solo alla luce dell'adozione del predetto decreto ministeriale recante eventuali nuove disposizioni che comportino una variazione della tassa, sarà adottata dalla Giunta regionale una successiva deliberazione di aggiornamento. Nel dettaglio, **il comma 1** sostituisce il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 25/2001, prevedendo che la Giunta regionale provveda, con propria deliberazione, alla determinazione della tassa regionale per il diritto allo studio nelle misure previste dal d.lgs. 68/2012. **Il comma 2** abroga, invece, il comma 4 dell'articolo 4, relativo

all'aggiornamento annuale della tassa in base al tasso di inflazione programmato.

L'articolo 8 reca modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane). **Il comma 1**, in ottica manutentiva, modifica il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 6/2003, sopprimendo il riferimento a disposizioni normative finalizzate all'applicazione delle sanzioni, in quanto il rinvio non è più attuale. **Il comma 2** modifica il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 6/2003, prevedendo un diverso termine, dal 31 ottobre al 31 dicembre, per l'approvazione da parte della Giunta del programma delle attività relative alla realizzazione o alla promozione di iniziative a sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo regionale per l'anno successivo. La modificazione prevede, altresì, che, per la definizione dei contenuti del programma, la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori industriali e artigiani, nonché degli istituti e degli enti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo del sistema produttivo regionale, sia sostituita dal confronto con la *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, in qualità di rappresentante dei diversi soggetti interessati. La promozione e l'attuazione di questo confronto vengono affidate alla struttura regionale competente in materia e non più alla Giunta regionale.

L'articolo 9 modifica il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), che reca una disposizione transitoria relativamente all'assegnazione degli spazi disponibili all'interno degli immobili aeroportuali di proprietà regionale presso l'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, nelle more della conclusione della loro nuova assegnazione tramite atto di concessione, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della medesima l.r. 24/2012. Detta disposizione consentiva,

originariamente, agli assegnatari di aviorimesse e di altri immobili aeroportuali di continuare a occuparli fino al 31 dicembre 2013, termine successivamente prorogato, in varie occasioni e di biennio in biennio, fino al 31 dicembre 2023, a fronte delle problematiche tecniche emerse nell'ambito della gestione dell'aeroporto e, poi, dell'aggiornamento del relativo Master Plan. Essendo in corso di progettazione un intervento di realizzazione di nuovi hangar e uffici da destinare al volo amatoriale, inserito nella corrente programmazione del Dipartimento regionale competente in materia di opere pubbliche, la predetta modificazione dispone che i predetti contratti di comodato relativi ad aviorimesse e ad altri immobili aeroportuali siano ulteriormente prorogabili fino al 31 dicembre 2025, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti.

L'articolo 10 modifica il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Con tale articolo era stato stabilito il finanziamento, sotto forma di anticipazione, di alcuni aiuti (misure a superficie e del benessere animale), previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/2020 a favore delle aziende agricole, a causa dei ritardi dei pagamenti degli stessi da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Il comma 3 dell'articolo succitato prevede la restituzione dell'anticipo ottenuto entro trenta giorni dal pagamento definitivo da parte di AGEA e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il termine attualmente fissato, a seguito di ripetute proroghe, al 31 dicembre 2023. Tenuto conto che alcune aziende agricole devono ancora percepire, in tutto o in parte, l'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, l'articolo proposto prevede un'ulteriore proroga di un anno del succitato termine, a beneficio di tali aziende.

L'articolo 11 modifica la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30 (Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica), aggiungendo, in fine, un periodo che stabilisce che il termine di dieci giorni per la presentazione della SCIA, decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'avvenuta presentazione all'ente proprietario della strada della comunicazione di apertura del cantiere, non trova applicazione qualora l'ente proprietario approvi esplicitamente l'apertura del cantiere. Rimane, pertanto, ferma la possibilità per l'ente proprietario della strada di esprimersi negativamente entro il termine dei dieci giorni previsti. In caso contrario e al fine di accelerare l'iter, tale termine, come detto, non si applica.

L'articolo 12 modifica il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), limitando l'accesso ai contributi previsti dalla legge alle nuove imprese che non si configurino come continuazione di imprese già esistenti. Tale modificazione, oltre a essere in linea con quanto previsto dalla precedente legge regionale 23 gennaio 2009, n. 3 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile), abrogata dalla l.r. 31/2022, si rende necessaria al fine di perseguire la finalità propria della legge e, in particolare, la promozione di iniziative imprenditoriali che si configurino come imprese effettivamente nuove (o costituite da non più di due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo), favorendo la nascita e lo sviluppo, sul territorio regionale, di nuove attività economiche nei settori dell'industria e dell'artigianato.

L'articolo 13 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 1

(Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), le parole: “le cui materie di insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Valle d'Aosta,” sono soppresse.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 30/1989, le parole: “corsi di laurea” sono sostituite dalle seguenti: “classi di laurea”.
3. All'articolo 5 della l.r. 30/1989, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 30/1989, le parole: “requisiti di merito scolastico e di condizioni economiche disagiate” sono sostituite dalle seguenti: “requisiti di merito ed economici”;
 - b) al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 30/1989, le parole: “altre forme di contribuzione” sono sostituite dalle seguenti: “analoghe forme di contribuzione”.
4. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/1989, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “66 per cento”.
5. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 30/1989 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale può erogare per un anno un sussidio straordinario, non superiore all'importo dell'assegno di studio, agli studenti in possesso dei requisiti economici che, per motivi di salute o per altre cause imprevedibili ed eccezionali, debitamente documentate, non abbiano potuto soddisfare il requisito di merito e accedere all'assegno di studi previsto dall'articolo 5.”.
6. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 30/1989 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale può concedere contributi ai laureati in possesso dei requisiti economici che intendano completare, anche all'estero, la loro preparazione con corsi post-universitari di

perfezionamento e specializzazione, e può stipulare convenzioni con le università per l'istituzione di borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione e perfezionamento.”.

Art. 2

(Disposizioni in materia di piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), dopo le parole: “domanda di classificazione,” sono inserite le seguenti: “fermo restando il rispetto della normativa regionale in materia di valutazioni ambientali e, se del caso, della valutazione di incidenza,”.

Art. 3

(Iniziativa per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta - Pré-Saint-Didier. Modificazione alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziativa per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta - Pré - St. - Didier), è aggiunto il seguente:

“1bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, possono essere utilizzate, previa definizione di specifico protocollo di intesa con RFI S.p.A., anche le somme già trasferite a RFI S.p.A. purché da questa non ancora rendicontate.”.

Art. 4

(Disposizioni in materia di servizi di trasporto per persone con disabilità. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Dopo l'articolo 56 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è inserito il seguente:

“Art. 56bis
(Disability card)

1. La Regione riconosce la Carta europea della disabilità, denominata Disability card, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020 (Definizione dei criteri per il rilascio

della Carta europea della disabilità in Italia), quale strumento per l'identificazione delle persone con disabilità ai fini dell'accesso ai servizi offerti dal trasporto pubblico locale con l'obiettivo di favorire la piena inclusione delle stesse nella vita sociale della comunità.”.

Art. 5

(Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. All'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al numero 3) della lettera e) del comma 2, dopo le parole: “metri cubi”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera esexies), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)”;
 - b) alla lettera eter) del comma 2, dopo le parole: “all'irrigazione” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera esexies), del d.P.R. 380/2001”.
2. Alla lettera rbis) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998, dopo le parole: “metri cubi” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera esexies), del d.P.R. 380/2001”.
3. Al primo comma dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, le parole: “e parametri” sono soppresse.

Art. 6

(Disposizioni in materia di sanità. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), le parole: “in quattro distretti aventi sede a Morgex, Aosta, Châtillon e Donnas, i cui ambiti territoriali sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale” sono sostituite dalle seguenti:

“in due distretti, dei quali uno comprendente i territori dell’Alta Valle e i comuni che fanno parte della Piana di Aosta e l’altro quelli della Media e Bassa Valle”.

Art. 7

(Disposizioni in materia di tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 25)

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Finanziamento dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla determinazione della tassa regionale per il diritto allo studio nelle misure previste dall’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6).”.

2. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 25/2001 è abrogato.

Art. 8

(Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), le parole: “, da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205)” sono soppresse.
2. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 6/2003 è sostituito dal seguente:
 - “3. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il programma delle attività relativo all’anno successivo. Per la definizione dei contenuti del programma, la struttura regionale competente in

materia di artigianato di tradizione promuove un confronto con la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, che rappresenta, in tale sede, i soggetti a vario titolo interessati allo sviluppo del sistema produttivo regionale.”.

Art. 9

(Disposizioni in materia di volo amatoriale. Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), le parole: “sono prorogabili fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogabili fino al 31 dicembre 2025 con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti”.

Art. 10

(Disposizioni in materia di agricoltura. Proroga di termini. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24)

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), le parole: “entro il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2024”.

Art. 11

(Disposizioni in materia di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Modificazione alla legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30 (Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Detto termine di dieci giorni non trova applicazione qualora l'ente proprietario abbia esplicitamente approvato l'apertura del cantiere.”.

Art. 12

(Disposizioni in materia di imprenditoria giovanile. Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), dopo le parole: “nel territorio della

Regione” sono aggiunte le seguenti: “e che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti”.

Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.